



42/2014 R. I. 106/2014
ORIGINALE

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'appello di Firenze

Al Sig. Cancelliere Dirigente
La Corte d'appello di Firenze

Con il presente atto, il Procuratore generale propone

ricorso per cassazione

avverso l'ordinanza emessa in data 23.7.2014 dalla Corte d'Appello di Firenze, nei procedimenti per ricusazione nn. 31 e 42/2014, con cui è stata accolta l'istanza di Rodolfo Luigi Fiesoli di ricusazione del Presidente del collegio giudicante Dr. Marco Bouchard, trasmessa a questo ufficio per il visto il 25.7.2014.

* * *

Primo motivo : *violazione di legge, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lettera e) c.p.p. per avere la Corte utilizzato per la decisione dei "profili di doglianza", in realtà costituenti altrettanti motivi di ricusazione, inutilizzabili in quanto tardivamente proposti.*

La Corte correttamente osserva come i "profili di doglianza" indicati dall'istante nella memoria depositata l'11/6/14 "non potranno essere oggetto di esame sotto lo specifico profilo dei motivi di ricusazione", essendo relativi ad eventi verificatisi nel corso di udienze risalenti a date notevolmente anteriori alla decorrenza del termine di decadenza

di tre giorni (pag. 7 dell'ordinanza), ma nel commentare le espressioni oggetto delle istanze di ricusazione e in particolare le modalità con cui tali espressioni sono state svolte, osserva come dalle registrazioni emerga "un tono frequentemente assertivo, la proposizione di domande retoriche e in generale un atteggiamento partecipativo suscettibile già di recare un vulnus all'apparenza di imparzialità e di terzietà del giudice , aspetti questi rilevabili in abbondanza dai comportamenti denunciati nella citata memoria 11/6/14, legittimamente integrativa delle allegazioni difensive" (pag. 9).

In altri termini la Corte ha utilizzato per confermare, integrare, rafforzare il proprio convincimento e la propria decisione i fatti di cui alla memoria integrativa e ciò per scelta consapevole, avendo affermato che tali fatti, di per sé non valutabili ai fini della ricusazione, possono "fornire argomenti e spunti interpretativi per la valutazione dei fatti oggetto di ricusazione nel quadro delle acquisizioni processuali ammissibili ex articolo 127 c.p.p. ".

Tale principio è errato in diritto poiché non si comprende come un motivo di ricusazione non valutabile perché proposto tardivamente possa essere "valutato" per integrare e supportare i motivi di ricusazione proposti tempestivamente . Che i fatti della memoria 11/6/14 costituiscano presunti motivi di ricusazione tardivamente denunciati è poi evidente ove si consideri che gli stessi sono riferiti dall'istante quali esempi di parzialità e prevenzione di giudizio da parte del Presidente del collegio giudicante.

Per completezza si precisa che l'ordinanza sul punto non solo è in violazione di legge, ma del tutto carente di motivazione poiché non specifica quali episodi della memoria 11/6/14 e per quali ragioni costituirebbero un vulnus alla imparzialità, con la conseguenza che non risulta neppure possibile verificare e controbattere tale affermazione.

I fatti di cui alla memoria in oggetto non potevano quindi essere "utilizzati" in alcun modo dalla Corte e l'averlo fatto, fra l'altro senza adeguata motivazione, determina un palese vizio dell'ordinanza.

Secondo motivo : *mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 , comma 1, lettera e) c.p.p. nella parte in cui la Corte ritiene che il*

di tre giorni (pag. 7 dell'ordinanza), ma nel commentare le espressioni oggetto delle istanze di ricusazione e in particolare le modalità con cui tali espressioni sono state svolte, osserva come dalle registrazioni emerge "un tono frequentemente assertivo, la proposizione di domande retoriche e in generale un atteggiamento partecipativo suscettibile già di recare un vulnus all'apparenza di imparzialità e di terzietà del giudice , aspetti questi rilevabili in abbondanza dai comportamenti denunciati nella citata memoria 11/6/14, legittimamente integrativa delle allegazioni difensive" (pag. 9).

In altri termini la Corte ha utilizzato per confermare, integrare, rafforzare il proprio convincimento e la propria decisione i fatti di cui alla memoria integrativa e ciò per scelta consapevole, avendo affermato che tali fatti, di per sé non valutabili ai fini della ricusazione, possono "fornire argomenti e spunti interpretativi per la valutazione dei fatti oggetto di ricusazione nel quadro delle acquisizioni processuali ammissibili ex articolo 127 c.p.p. ".

Tale principio è errato in diritto poiché non si comprende come un motivo di ricusazione non valutabile perché proposto tardivamente possa essere "valutato" per integrare e supportare i motivi di ricusazione proposti tempestivamente . Che i fatti della memoria 11/6/14 costituiscano presunti motivi di ricusazione tardivamente denunciati è poi evidente ove si consideri che gli stessi sono riferiti dall'istante quali esempi di parzialità e prevenzione di giudizio da parte del Presidente del collegio giudicante.

Per completezza si precisa che l'ordinanza sul punto non solo è in violazione di legge, ma del tutto carente di motivazione poiché non specifica quali episodi della memoria 11/6/14 e per quali ragioni costituirebbero un vulnus alla imparzialità, con la conseguenza che non risulta neppure possibile verificare e controbattere tale affermazione.

I fatti di cui alla memoria in oggetto non potevano quindi essere "utilizzati" in alcun modo dalla Corte e l'averlo fatto, fra l'altro senza adeguata motivazione, determina un palese vizio dell'ordinanza.

Secondo motivo : *manca, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 , comma 1, lettera e) c.p.p. nella parte in cui la Corte ritiene che il*

Presidente del collegio, nella conduzione dell'esame degli imputati, abbia pronunciato le frasi contestate al di fuori della necessità "funzionale" dell'atto processuale.

Uno dei presupposti per l'accoglimento di una ricusazione fondata su presunte anticipazioni di giudizio è che le frasi contestate non siano giustificate dalla sequenza procedimentale prevista dalla legge o che invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (come indicato nella nota sent. Cass. Sez. Un. n. 41263 del 15/11/2005).

Nel merito la Corte ha precisato che le lamentate anticipazioni non afferiscono al contenuto di uno specifico provvedimento, ma piuttosto al dipanarsi di una fase dell'istruzione dibattimentale, l'esame dell'imputato, a natura dispositiva ed eventuale con funzione prevalentemente difensiva, e più in particolare ad una fase in cui il Presidente, dopo l'esame delle parti, rivolgeva d'ufficio delle domande all'imputato; nello specifico ha ritenuto che il Presidente abbia incalzato gli imputati sottoposti ad esame "con domande stringenti, formulando premesse tratte dagli esiti di precedenti acquisizioni istruttorie , senza obiettiva necessità funzionale rispetto all'atto da assumere rispetto alla quale le contestazioni tratte da precedenti esiti istruttori, assumono un ruolo rappresentativo, lontano da ogni (lecito) obiettivo di composizione dell'eventuale contrasto con precedenti acquisizioni probatorie".

Sulla base di tale motivazione ha concluso nel senso che " può già escludersi, dunque, che nella conduzione dell'esame ufficioso dell'imputato sia sorta la necessità funzionale di anticipazioni valutative incidentali concernenti il merito dei fatti contestati".

L'esclusione della "necessità funzionale" delle frasi incriminate non è però correttamente motivata, atteso che non si comprendono le ragioni di tale conclusione.

Di certo la necessità funzionale non può essere esclusa per il presunto carattere incalzante e stringente delle domande , atteso che il "modo" di per sé non incide sullo scopo dell'atto.

Ugualmente non può ritenersi che la necessità funzionale delle domande sia esclusa dalla " natura dispositiva ed eventuale, con funzione prevalentemente difensiva, dell'esame dell'imputato " in primo luogo perché il fatto stesso che l'esame possa essere chiesto dal P.M. denota che non è vero che abbia una funzione prevalentemente

difensiva, in secondo luogo perché l'esame, il controesame e l'intervento del presidente con proprie domande tendono all'accertamento della verità e alla verifica dell'attendibilità del dichiarante stesso.

Né può ritenersi che la Corte fondi le sue valutazioni sulla non "necessità" delle domande (e delle relative premesse tratte da risultanze processuali) rispetto all'esame, sia perché non ha motivato sul punto, sia perché nell'esame di un dichiarante ciò che rileva non è la necessità della domanda (che a priori spesso non è neppure valutabile), ma la "rilevanza" della stessa, con la conseguenza che una domanda o una contestazione rilevante o presunta tale rientra nelle finalità, nella logica e nella sequenza procedimentale dell'atto.

Forse la Corte ha ritenuto la non rilevanza funzionale delle espressioni contestate per il fatto che esse assumerebbero un " ruolo rappresentativo, lontano da ogni lecito obiettivo di composizione dell'eventuale contrasto con precedenti acquisizioni probatorie " .

In altri termini la tesi della Corte sarebbe che il Presidente non avrebbe avuto come scopo quello di effettuare delle contestazioni, poiché i suoi interventi avevano una natura "rappresentativa" e non interrogativa.

Tale conclusione è in palese contrasto non solo con la stessa motivazione della Corte che nel medesimo contesto parla di "domande stringenti" da parte del Presidente, ma soprattutto con le risultanze processuali.

È ovvio che quando il Presidente si riferisce a precedenti acquisizioni probatorie lo debba fare con tono rappresentativo ed ugualmente è ovvio che sempre in tono rappresentativo debba riferire eventuali "presupposti" delle domande, ma poi viene esplicitata la domanda.

Del resto quando il Presidente contesta precedenti dichiarazioni o determinati fatti lo scopo è evidentemente quello di "provocare" un risposta, una reazione da parte della persona sottoposta ad esame (risposta che magari può anche non esserci o essere parziale), anche perché non è ipotizzabile altra finalità .

Così, venendo alle frasi incriminate, il Presidente riporta dichiarazioni del teste G■■■■, riferisce l'espressione "chicchirichi o coccodè", precisa "io non credo che questo se lo sia inventato" e all'esito di queste premesse chiede: " tutto questo è una bugia, è un'invenzione ? ". Successivamente, sempre riferendosi al teste G■■■■, abbiamo una

ulteriore premessa: "uno che non ha più rapporti con la sua famiglia, è un ragazzo disperato, l'abbiamo visto tutti quanti, non si è mica costituito parte civile, non ha chiesto soldi a nessuno" cui segue la domanda "per quale scopo si deve inventare queste cose?".

All'udienza del 30.6.14, nel corso dell'esame di un imputato, il Presidente riferisce le dichiarazioni di altri coimputati, formula una premessa: "ha visto come l'hanno deciso invece per... per la B. e suo marito l'hanno deciso altri che non si doveva fare... ma che posto è mai quello... dove si impone la rinuncia alla sessualità", cui segue la domanda: "me lo spieghi?". Successivamente riferisce quanto sostenuto da altri imputati, necessariamente in tono discorsivo e rappresentativo, e alla fine, riferendosi alla situazione di un'altra imputata e del marito, svolge una premessa "non si sono parlati per 18 anni" cui segue la domanda "lei l'ha visto questo no?"; l'interrogata risponde negativamente e allora il Presidente contesta: "è straordinario che il diretto interessato dice io non c'ho parlato per 18 anni con mio marito e una delle migliori amiche dice io non l'ho visto", ma anche in questo caso è evidente che la contestazione vuole provocare una ulteriore risposta che in effetti arriva, provocando la frase finale del Presidente "ma guarda un po'!".

In conclusione, a parte la frase finale che richiede un commento a parte, come si dirà nel successivo motivo, tutte le altre affermazioni si inseriscono nell'ambito di contestazioni e domande poiché il riferire le dichiarazioni di altri e la "premissa" non è un elemento avulso, ma fa parte della domanda che in effetti non esisterebbe se non esistesse la premessa.

Ne consegue che dal tono "rappresentativo" non si può dedurre che non vi siano delle domande e che esse siano al di fuori della funzione dell'atto.

Si consideri inoltre che al Presidente sono consentite anche domande suggestive e tali sono non solo quelle che in qualche modo suggeriscono la risposta, ma anche quelle che si fondano su premesse che vengono prospettate in modo acritico.

Nel motivo successivo si evidenzierà come le frasi incriminate non costituiscano valutazioni che anticipano il tema decidendo, ma con riferimento al presente motivo di ricorso ciò che rileva è che non è vero che le frasi siano state pronunciate al di fuori ed in contrasto con la funzione dell'atto processuale che veniva svolto; quanto meno la motivazione sul punto è carente, inidonea e contraddittoria.

Terzo motivo: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lettera e) c.p.p. nella parte in cui la Corte ritiene che il Presidente abbia espresso delle valutazioni anticipatrici del tema decisorio.

La Corte ritiene che le frasi oggetto di contestazione costituiscono anticipazione del thema decidendum, con conseguente accoglimento della ricasazione.

Venendo allo specifico, con riferimento alla frase "quindi G. ha detto un'enorme bugia quando dice che lei e Fiesoli gli spiegate, come dire, uno dei pilastri della vita e cioè che a 15 anni uno non sa ancora se è chicchirichì o coccodè e io non credo che questo se lo sia inventato... tutto questo è una bugia è un'invenzione?" questo procuratore, nel parere scritto, aveva osservato come la frase che costituirebbe anticipazione di giudizio e cioè "io non credo che questo se lo sia inventato", non si riferisca a tutta la deposizione di G., ma solo all'episodio del "chicchirichì o coccodè", come dimostra l'utilizzazione dell'espressione "questo" che evidentemente e palesemente si riferisce alla frase immediatamente precedente.

Tale affermazione del Presidente aveva poi una giustificazione poiché, come precisato nel parere, il senso dell'espressione è che risulta incredibile che un teste possa essersi inventata un'espressione così particolare e caratterizzante, anche perché un teste falso non ha bisogno, per comune esperienza, di inventare circostanze atipiche od anomale, ma deve cercare di rendere un racconto il più possibile piano e scontato. Ne consegue che quando il Presidente dice di non credere che G. possa essersi inventato il "chicchirichì o coccodè" non esprime una valutazione che riguarda l'intera deposizione del teste, ma quel punto specifico, con la conseguenza che non vi è alcuna attestazione di veridicità assoluta del teste, ma solo l'affermazione della necessità di approfondimento di una circostanza che appare, per le sue caratteristiche, genuina.

In effetti la domanda provoca una risposta dell'imputato B. che per giustificare la particolarità dell'espressione, parla di una "invenzione", ma frutto di un dialogo fra ragazzi, di auto convincimenti, di conoscenze che si sono create nei dialoghi fra di loro e così via.

In ogni caso il presumere che G. abbia detto la verità, non in assoluto rispetto a tutte le sue affermazioni, ma con riferimento alla frase in oggetto non costituirebbe

anticipazione del tema decidendo poiché tale frase non è di per sé significativa e probante dei fatti oggetto dell'imputazione.

La Corte non contesta il fatto che "il non credere che se lo sia inventato" potesse riferirsi solo alla frase precedente, ma si limita ad osservare che se anche si volesse concordare con tale interpretazione, non per questo se ne potrebbe escludere il significato anticipatore del giudizio della frase perché " il chicchirichi o coccodè" costituirebbe "un'espressione quasi gergale fortemente caratterizzata per l'appartenenza ad occasioni e contesti maltrattanti ".

In altri termini, secondo la Corte, chi usa una simile frase lo fa in occasione e nell'ambito di una condotta di maltrattamenti, con la conseguenza che avendo il Presidente ritenuto veritiera la frase in oggetto, avrebbe anticipato il suo convincimento sulla sussistenza del reato e sulla colpevolezza del Fiesoli.

Appare evidente il salto logico, l'incongruenza e l'inconsistenza di una simile interpretazione.

La frase in oggetto è certamente gergale, ma può essere espressa in vari contesti, con motivazioni diverse e molteplici. Di certo non esiste una correlazione necessaria fra tale frase e una condotta di maltrattamenti, con la conseguenza che non è possibile trarre da tale espressione valutazioni ulteriori non esplicitate.

In definitiva la Corte ha costruito una valutazione anticipatrice del giudizio sulla base di frasi non dette.

Analoghe considerazioni valgono per l'altra frase incriminata nell'ambito della prima ricasazione e cioè il fatto che il Presidente, parlando del teste G. e domandando al dichiarante perché dovrebbe mentire, aveva premesso che era una persona che non aveva più rapporti con la sua famiglia, che era un ragazzo disperato, che non si era costituito parte civile e non aveva chiesto soldi a nessuno.

Il senso della domanda (tenuto conto del collegamento fra la "situazione" personale e la mancata richiesta di denaro) era che un ragazzo solo e disperato può essere spinto dal bisogno di denaro a mentire, ma G., pur essendo solo e disperato, non aveva chiesto denaro e allora "perché si dovrebbe inventare queste cose ? ".

Anche in questo caso lo scopo è quello di provocare una risposta, una reazione da parte del dichiarante.

Ciò di cui si duole l'istante non è la domanda, ma l'affermazione che Grassi fosse un ragazzo disperato che non aveva più rapporti con la famiglia.

Il Presidente lo riferisce come un fatto evidente, ma in relazione, sulla base e alla luce delle dichiarazioni del teste, come dimostra l'espressione "l'abbiamo visto tutti" e non perché sia stata assunta ed accreditata come una verità assoluta.

Questo procuratore, nel suo parere scritto, aveva osservato come le circostanze di cui sopra potevano essere più o meno evidenti alla luce di quanto dichiarato dal G., ma di scarsa rilevanza ai fini della credibilità o meno dello stesso.

Di certo affermare che dalle dichiarazioni del teste G. emerga come lo stesso sia un ragazzo disperato che non ha più rapporti con la famiglia, non significa anticipare il tema decidendo.

In effetti la Corte per sostenere il contrario deve affermare che il Presidente ha indicato e valutato tali elementi e cioè il non avere più rapporti con la famiglia e l'essere disperato, non come situazione di fatto, ma quale "disastroso esito della sua esperienza di convivenza al Forteto e quindi espressione della realizzazione degli effetti delle condotte oggetto dell'imputazione".

Tutto ciò, secondo la Corte, emergerebbe "nel contesto del discorso", ma non si spiega sulla base di quali elementi possa sostenersi tale apodittica affermazione.

In realtà il Presidente non ha mai detto nulla di tutto ciò, non ha mai esplicitato una simile costruzione e non si comprende sulla base di quali espressioni può sostenersi che il presidente abbia voluto dire, anzi sottintendere le affermazioni e conclusioni di cui sopra.

Deve poi osservarsi che ai fini di una ricusazione l'anticipazione del giudizio deve essere certa ed evidente e non ipotetica sulla base di una interpretazione teorica.

La Corte, con riferimento alle "premesse" delle domande, osserva poi che "il tono è incalzante ed assertivo e che le contestazioni non sono espresse in forma dubitativa, ma esprimono una decisa presa di posizione proprio sui punti qualificanti della contestazione".

Si è già detto come sia normale che le risultanze istruttorie di altri dichiaranti siano riferite in tono dichiarativo e come non sia necessario svolgerle in forma dubitativa e critica (come detto il Presidente può rivolgere anche domande suggestive e tali possono essere ritenute quelle in cui le premesse sono svolte in forma acritica), come

il tono incalzante ed assertivo attenga alle modalità delle dichiarazioni, ma non ne determini il contenuto .

Ciò che risulta incomprensibile è l'affermazione secondo cui le contestazioni esprimerebbero " una decisa presa di posizione sui punti qualificanti della contestazione " . Per sostenere questo , come si è detto, bisogna dire che il "chicchirichì o coccodè " si inserisce necessariamente in una condotta maltrattante e che quando il Presidente dice che ~~G...~~, sulla base dalle sue dichiarazioni, risulta essere un ragazzo solo e disperato ha voluto sottintendere che, essendo tale condizione frutto dei reati contestati , i reati sussistono .

Si è già analizzata l'incongruità ed illogicità di una simile impostazione.

In conclusione con riferimento alle frasi oggetto del primo ricorso le stesse non hanno natura valutativa , estranea alla funzione dell'atto processuale, e comunque non costituiscono anticipazione del giudizio .

Venendo alle frasi del secondo ricorso si è già visto nel motivo che precede come le espressioni contestate costituiscano risultanze di precedenti atti istruttori che vengono riferite quali premesse per contestazioni .

La Corte sostiene che il Presidente avrebbe già fatto "proprie" tali risultanze, avrebbe già maturato il proprio convincimento e che questo risulterebbe provato dal " tono di voce e l'incedere delle domande ", dal fatto di procedere "per asserzioni", dal fatto di dimostrare "scetticismo ed incredulità " rispetto a certe risposte.

Si è già detto in ordine alla irrilevanza di tali elementi e nello specifico del tono e della valenza "assertiva" delle premesse delle domande ; si può solo aggiungere che è consentito esprimere dubbi sul contenuto delle risposte , al fine di provocare ulteriori precisazioni.

In realtà la Corte assegna una rilevanza decisiva ad elementi formali , a toni ed inflessioni e da ciò desume un pregiudizio interno . Ma se il Presidente avesse già maturato il proprio convincimento rispetto a fatti riferiti da alcuni imputati , perché contestarli ad un altro imputato che riferisce cose diverse (diverso sarebbe il discorso nell'ipotesi di testimonianza , stante il diverso valore probatorio), soprattutto perché insistere , se non per una ricerca della verità , per ridiscutere e rivedere fatti che gli erano stati riferiti in modo apparentemente convincente ?.

La frase finale " ma guarda un po' ", che è l'unica direttamente riferibile al Presidente e non a precedenti risultanze istruttorie, si inserisce in questa logica e va letta alla luce di tutte le frasi precedenti che il secondo ricorso per ricusazione riporta integralmente e a cui si rimanda.

In pratica l'imputata Tempestini parla di Angela e Marco e riferisce la sua "perplexità" perché l'immagine che aveva di questa coppia è diversa da quanto emerso nel procedimento ; il Presidente a quel punto riferisce una circostanza molto particolare detta dagli interessati e cioè "non si sono parlati per 18 anni" e chiede "lei l'ha visto questo?". La risposta è: "no perché per me rimanevano una coppia stabile...solida...non so come spiegarli"; in effetti non si spiega, per cui il Presidente contesta : "questo è straordinario che il diretto interessato dice io non c'ho parlato per 18 anni con mio marito e una delle migliori amiche dice io non l'ho notato "; la risposta è : "perché per me parlavano, parlavano come io parlavo con mio marito ".

A questo punto il Presidente chiude l'esame dicendo " ma guarda un po' !".


Questo procuratore nel proprio parere ha osservato come tale espressione possa essere interpretata in vari modi.

Può avere anche una valenza ironica , come sostiene la Corte, ma non per questo implica valutazioni di attendibilità dell'uno o dell'altro dichiarante, anche perché la Tempestini dice "per me" parlavano, con ciò riferendo sostanzialmente una impressione, una sua valutazione , senza quindi accusare di mendacio la dichiarante Angela.

In realtà ha solo il valore di chiusura di un discorso esaurito a fronte di risposte soggettivamente veritiere , ma non soddisfacenti ed utili per la ricostruzione dei fatti.

Di certo non può ritenersi sussistente una causa di ricusazione per tale frase , di per sé equivoca e scarsamente significativa .

In ogni caso qualunque valore si voglia attribuire alle frasi, non sussisterebbe comunque anticipazione del thema decidendum , nel senso che non si comprende quale incidenza possa avere il fatto che il Presidente ritenesse veritiero quanto affermato da alcuni imputati e cioè che al Forteto veniva richiesta e praticata l'astinenza sessuale da coloro che entravano in comunità, a fronte delle affermazioni della Tempestini che , per quel che la riguardava , ha precisato che ciò era avvenuto solo per periodi limitati e per sua scelta e non per decisione dei vertici del Forteto.



La Corte nell'esaminare l'episodio non motiva sul punto , dando per scontato l'anticipazione di giudizio.

Nelle premesse della motivazione la Corte indica le condotte oggetto dell'imputazione di maltrattamento fra cui "la pratica ossessiva dei c.d. chiarimenti cui venivano sottoposte le parti offese consistenti in discussioni protratte anche per ore ... nelle quali si obbligavano queste ultime ad ammettere e confessare a mezzo di continue violenze psicologiche e punizioni anche corporali, suggerite inesistenti fantasie sessuali... violenze ed abusi subiti... ed infrazioni-vere o presunte delle regole della comunità...". Non si parla di imposizione di astinenza sessuale ; al limite in via indiretta si potrebbe ritenere rilevante il divieto di rapporti sessuali in quanto ricompreso in quelle "regole della comunità" cui fa riferimento l'imputazione .

Ma ritenere che il Presidente fosse convinto dell'esistenza di tale regola, non significa dire che abbia manifestato il convincimento che tale regola venisse imposta con condotte violente, costituenti maltrattamento.

Ancora una volta si danno per scontati fatti che non lo sono , operando veri e propri salti logici.

Ma vi è di più .

La "contestazioni" alla T. [redacted] riguardavano "regole" più o meno imposte a coloro che volontariamente avevano aderito alla comunità ; non vi è motivo per estendere tale problematica alle parti offese del reato di maltrattamenti che erano ospiti e non membri della comunità.

In conclusione ritenere che agli aderenti alla comunità fosse "imposta" l'astinenza sessuale non ha alcuna rilevanza rispetto ai maltrattamenti che secondo l'ipotesi accusatoria avrebbero subito gli ospiti della struttura e non ha quindi alcun valore anticipatorio del giudizio.

Quanto meno la motivazione sul punto è del tutto carente.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p.,

si chiede


= che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza 23.7.14 della Corte d'Appello di Firenze che ha accolto le istanze di ricusazione proposte da Rodolfo Luigi Fiesoli nei

confronti del Presidente del collegio giudicante Dr. Marco Bouchard per le ragioni
suindicate, con ogni conseguente statuizione di legge.

Firenze, 8/8/2014


Il Procuratore generale

Dr. Tindari Baglione



Il sost. Procuratore generale

Dr. Adolfo Sgarbaro



CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Depositate in Cancelleria oggi 8-8-2014

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lidia Parri

*depositata da
Personale P.g.
MASSIMO FORN*